

COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**FORMAZIONE A DOMANDA DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE
ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE**

Art. 9 legge 30 aprile 1999, n. 120

IL SINDACO

Visto che ai sensi dell'art. 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95 come modificato dall'art. 9 della Legge 30 aprile 1999, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 1999, ogni Comune della Repubblica è tenuto ad istituire un unico Albo delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda; Rilevato che, a tal fine, entro il mese di novembre di ogni anno, nell'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, deve essere affisso un apposito manifesto;


INVITA

Gli elettori che desiderano essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Siculiana, entro il 30 novembre 2024 presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune o tramite pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it

- a) essere elettore del Comune di Siculiana;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: Si rammenta che sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*

Siculiana, li 01 novembre 2024



Il Sindaco
Prof. Giuseppe Zambito

* Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.